

R.G. n. 986/2018



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice,

premesso che in data 21.11.2018 il ricorrente De Cesare Roberto Almonte ha depositato ricorso avente ad oggetto la proposizione di un piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 3/2012;
rilevato che il ricorrente ha depositato documentazione idonea a ricostruire la propria situazione reddituale e patrimoniale nonché la relazione elaborata dal CTU nominato quale rappresentante dell'OCC ex art. 15 l. n. 3/2012;
rilevato che il ricorrente non è soggetta a procedura concorsuale diversa e ulteriore rispetto a quelle indicate nella legge n. 3/2012 né ha fatto ricorso nel quinquennio precedente agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
rilevato che alla luce della documentazione in atti sussiste il requisito del sovraindebitamento, inteso come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero l'assoluta incapacità di adempierle regolarmente, così come evidenziato dall'art. 6 l. n. 3/2012;

P.Q.M.

Visti gli artt. 8, 9,10 e 12 bis l. n. 3/2012;

FISSA

L'udienza del 14.02.2019 ore 9.00;

ORDINA

Che la proposta definitiva e il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria sul sito del Tribunale di Paola, oscurando il nome del debitore;

Che la proposta e il presente decreto siano comunicati, altresì, a cura del professionista Dott.ssa Maria Cristina Alfano, ai creditori entro il 15.01.2019, presso la residenza o la sede legale anche per telegramma, per lettera raccomandata a/r, per telefax o per posta elettronica certificata;

DISPONE

Che il presente decreto sia trascritto presso il registro delle Imprese, se il debitore eserciti attività di impresa e presso gli uffici del registro immobiliare nonché presso il PRA territorialmente competenti a cura del medesimo professionista;

DISPONE

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologa non diventerà definitivo, sia sospesa la prosecuzione di azioni esecutive individuali, che non siano disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sui beni del debitore che ha presentato il piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fermo restando che la sospensione non opera nei confronti dei crediti impignorabili;

AVVERTE

Che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
che restano sospese le prescrizioni e non si verificano decadenze durante il medesimo periodo;
che il presente decreto equivale all'atto di pignoramento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al professionista designato, Dott.ssa Alfano Maria

